



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 29/06/2006**

Bollettino regionale

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 23 giugno 2006, n.136

POR Puglia 2000-2006 - Misura 1.8 Gestione unitaria del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale ottimale. Affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso nel bacino di utenza LE/3.

IL COMMISSARIO DELEGATO

visto il DPCM del 1°6.2006 (in G.U.R.I. n. 129 del 6.6.2006), che, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24.2.1992, n. 225, proroga fino al 31.1.2007 lo stato di emergenza ambientale nella Regione Puglia;

visto il decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, con il quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia;

visto il decreto commissariale n. 296 del 30.9.2002 di completamento, integrazione e modificazione del citato decreto n. 41/2001;

visto il decreto commissariale n. 312 del 13.12.2003, come modificato con successivo decreto commissariale n. 24 del 17.2.2004, con il quale è stata indetta procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso a servizio del bacino LE/3, costituito da centro di selezione e linea di stabilizzazione nel Comune di Ugento;

visto il decreto commissariale n. 276/CD del 26.11.2004, con il quale si è disposta l'aggiudicazione della gara in favore dell'ATI con capogruppo CO.GE.AM;

vista la sentenza n. 2253/06 emessa dal Consiglio di Stato - Sezione V all'esito del giudizio n. 4615/2005, promosso da Monteco s.r.l., sentenza che rileva la mancata comunicazione, nei confronti di detta impresa, dell'avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di cui al Decreto del Commissario Delegato n.126/CD del 23 maggio 2006, recante tutte le informazioni di cui all'art. 8 l. 241/1990, trasmessa a Monteco s.r.l. e pubblicato in data 27.5.2006 sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" ed in data 29.5.2006 sul quotidiano "Il nuovo quotidiano di Puglia", edizioni di Lecce, onde verificare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla realizzazione degli impianti a servizio del bacino LE/3;

vista la nota di Monteco s.r.l. prot. 371/06 in data 29.5.2006, pervenuta presso l'Ufficio del Commissario

Delegato in data 29.5.2006 ed acquisita al protocollo al n. 2098, recante osservazioni in ordine alla presunta necessità di procedere, preliminarmente all'affidamento della realizzazione e gestione del sistema impiantistico a servizio del bacino LE/3, alla "definizione del rapporto concessorio in essere, il quale, tenga doverosamente conto degli investimenti effettuati e degli oneri complessivi sopportati dal concessionario", titolare, in virtù di contratto rep. n. 845/92, del servizio di smaltimento degli r.s.u., nonché, in virtù dell'atto aggiuntivo rep. n. 1033 del 5.11.2002, delle ulteriori attività ivi previste;

- vista la nota di Armando Muccio srl, pervenuta presso l'Ufficio del Commissario Delegato in data 8.6.2006 ed acquisita al protocollo al n. 2230, con la quale la ditta interessata dichiara di svolgere, nell'ambito del Bacino LE/3 "attività di recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolte differenziate di RSU, oltre che da attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97";

considerato che

- le argomentazioni addotte da Monteco s.r.l. nella nota dianzi richiamata non dimostrano la sussistenza di alcuna posizione giuridica qualificata che richieda una definizione preliminare rispetto all'affidamento a terzi della realizzazione e gestione del nuovo sistema impiantistico;

- infatti, il contratto stipulato da Monteco s.r.l. con il Comune di Ugento esaurirà i suoi effetti in data 31.12.2006, come si evince, tra l'altro, dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 31/CD/R del 29 dicembre 2004, mai impugnata o contestata da Monteco s.r.l., che così dispone: "E' autorizzata la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'esercizio della discarica controllata per rifiuti urbani di Ugento, loc. Burgesi (... ) fino al 31.12.2006 e comunque non oltre l'entrata in esercizio dell'impianto complesso di gestione dei rifiuti urbani, a regime, per il bacino LE3". Inoltre, l'art. 3 della convenzione in data 5.11.2002 prevede una durata di anni quattro e contempla la cessazione anticipata in ipotesi di esaurimento della volumetria autorizzata. Tale impostazione è stata di fatto conservata, visto che l'esercizio dell'attuale lotto di discarica è tuttora in essere e garantito con successivi decreti commissariali di proroga. Il nuovo lotto di discarica di servizio/soccorso è localizzato in area differente da quello attualmente in esercizio, benché in zona limitrofa, e quindi si tratta di impianto fisicamente e giuridicamente ben distinto da quello gestito attualmente da Monteco s.r.l.. Va inoltre rilevato come l'atto aggiuntivo rep. n. 1033 del 5.11.2002 sia stato sottoscritto dal Comune di Ugento in carenza di potere, giacché a quell'epoca le competenze amministrative in materia erano transitate in capo al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale e da questo demandate agli ATO in virtù di decreto commissariale n. 308/2002, come rilevato e formalmente comunicato dal Commissario Delegato al Comune di Ugento, a tutti i Comuni del Bacino LE/3, alla Provincia di Lecce, al Prefetto di Lecce ed alla Regione Puglia con nota prot. n. 380/CD/R del 13.1.2003, laddove si è evidenziato quanto segue:

1. "la nota commissariale prot. n. 4287/CD del 10.7.2001, relativa alla fase istruttoria del procedimento amministrativo dell'esercizio del terzo lotto della discarica controllata di Ugento, evidenzia che l'acquisizione alla titolarità pubblica del lotto in questione non deve determinare del soggetto privato proprietario "nuove e ulteriori aspettative in ordine alla gestione dei rifiuti urbani per il bacino di utenza LE3, diverse dalla mera prosecuzione delle operazioni di smaltimento nel nuovo lotto di discarica, ivi compresa la fase di post gestione trentennale di tale lotto unitamente a quella dei lotti già esauriti" e "richiama l'attenzione sulla circostanza che dal contesto dell'acquisizione alla titolarità pubblica esulano altre diverse iniziative concernenti la raccolta, la lavorazione, la selezione e il recupero energetico";

2. "il regime di concessione previsto dagli atti adottati da codesto Comune non risulta congruente con le indicazioni fornite, in quanto configura un nuovo e diverso rapporto con il soggetto attualmente proprietario e gestore della discarica controllata in esercizio, che comprende la costruzione e gestione di impianti di trattamento (selezione, biostabilizzazione e compostaggio) ed anche di ogni futuro intervento impiantistico relativo alla gestione dei rifiuti urbani da realizzarsi anche in siti diversi";

3. "In relazione a quanto rilevato, si rammenta che questo Commissario delegato con decreto n. 41/2000 ha provveduto ad adottare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, con decreto n. 296/2002 ha adottato l'atto di completamento, integrazione e modificazione del predetto piano, con decreto n. 308/2002 ha istituito l'Autorità per la gestione dei rifiuti del bacino LE3 e con decreto n. 337/2002 ha individuato il sito per la realizzazione dell'impianto pubblico complesso (selezione e biostabilizzazione, con annessa nuova discarica di servizio) da porre, a regime, a servizio del bacino di utenza LE3".

4. "Per quanto sopra, si rappresenta che le modalità per l'acquisizione alla titolarità pubblica del sito individuato con il citato decreto commissariale n. 337/02 devono essere necessariamente adottate ed attuate non da singolo comune sede di impianto ma con il necessario coinvolgimento di tutti i comuni interessati in sede di Autorità per la gestione dei rifiuti urbani".

Pertanto, il contratto aggiuntivo in esame e il sottostante provvedimento di G.C. n. 254 del 22.10.2002, peraltro promanante da organo incompetente, devono considerarsi nulli ed improduttivi di effetti. In ogni caso, alle previsioni del contratto in esame, ivi incluse quelle contenute nell'art. 3, si è sovrapposta la successiva programmazione del Commissario Delegato, confermata anche con Ordinanza in data 29.12.2004, non impugnata da Monteco s.r.l. Peraltro, la stessa convenzione prevede espressamente che "alla scadenza della autorizzazione all'esercizio stabilita dall'autorità competente, la concessione scadrà comunque - relativamente al lotto impiantistico interessato dal provvedimento - anche prima del termine indicato";

- va altresì considerato che l'impianto di titolarità di Monteco s.r.l. è stato realizzato in un quadro di riferimento normativo, tecnologico-costruttivo e gestionale profondamente differente da quello attuale. Infatti, la discarica di Ugento esercitata da Monteco fu realizzata ai sensi del DPR 915/1982 ed utilizzata per l'abbancamento di rifiuti "freschi" senza alcun trattamento preliminare. Oggi, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997 (meglio noto come Decreto Ronchi), del D.Lgs. 36/2003 e di tutti i Decreti Commissariali che hanno pianificato la gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia, la realizzazione e gestione delle discariche rappresentano solo un segmento (per di più residuale) del complesso sistema di trattamento dei rifiuti indifferenziati. Va peraltro considerato che la gestione dei rifiuti deve essere intesa in un'ottica complessiva, inquadrata in un sistema d'ambito (sovracomunale) e deve prevedere il trattamento di biostabilizzazione e selezione del rifiuto tal quale con recupero energetico della frazione secca ed avvio in discarica di servizio soccorso della sola frazione residuale di tale complesso ciclo di trattamenti. Da tutto ciò scaturisce l'evidente inattualità della concessione tra la società Monteco ed il comune di Ugento;

- inoltre, la configurazione del nuovo sistema impiantistico e la localizzazione dei relativi impianti, quanto al bacino LE/3, discendono da provvedimenti non contestati da Monteco s.r.l. e inoppugnabili che hanno dato vita alla gare per la realizzazione e gestione del servizio di base di gestione dei rifiuti (che, va ribadito, si compone di biostabilizzazione, selezione e discarica di servizio/soccorso);

- si deve altresì tenere nella dovuta considerazione che un impianto di gestione dei rifiuti urbani è legittimato solo dalla piena sintonia con la pianificazione regionale, come già sancito normativamente dalla legge regionale n.17/1993, e che ove il piano regionale preveda interventi diversi non esiste alcun diritto del privato alla continuazione illimitata della gestione dei rifiuti urbani. Per quanto superfluo, si rimarca che la competenza in materia di pianificazione è in via esclusiva della Regione ed in regime emergenziale del Commissario Delegato. Peraltro, i singoli Comuni, già a partire dalla legge regionale 17/1993, svolgevano la loro funzione in ordine alla gestione dei rifiuti urbani e sempre in armonia con la pianificazione regionale solo in mancanza della realizzazione di forme di associazione con gli altri Comuni ricadenti nel bacino di utenza. In tale ottica, con l'avvenuta costituzione dell'Autorità per la

gestione dei rifiuti urbani di cui al Decreto Commissariale n. 308 del 30 settembre 2002, in B.U.R.P. n.135 del 23 ottobre 2002, la competenza ad esprimere la volontà (comunque da recepire nella pianificazione regionale) in ordine agli impianti da utilizzare a servizio di tutti i Comuni ricadenti nello stesso Ambito Territoriale è della stessa Autorità che subentra alle funzioni prima esercitate in maniera singola dai Comuni. Pertanto, anche sotto tale profilo i contratti posti da Monteco s.r.l. a base delle sue pretese, non possono incidere sulla gestione associata per Bacino dei rifiuti urbani comprensiva della realizzazione degli impianti pianificati, nè sulla scelta del relativo soggetto gestore. E nemmeno, alla luce delle considerazioni che precedono, possono costituire titolo per il risarcimento dei danni a maggior ragione nei confronti di soggetti non contraenti;

- pertanto, dalla partecipazione di Monteco s.r.l. al procedimento non sono emersi elementi che dimostrino la titolarità, da parte di detta società, di posizioni giuridiche che possano rilevare ai fini dell'affidamento della realizzazione e gestione del sistema impiantistico a servizio del bacino LE/3 o che necessitino di preliminare definizione;

- per quanto attiene alle osservazioni presentate dalla Armando Muccio s.r.l., si rileva che l'azione commissariale è volta ad assicurare, tramite i bandi di gara, la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, con l'affidamento, aggiuntivo ed accessorio e comunque escluso dalla privativa pubblica, dell'esistente centro pubblico di prima lavorazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, lasciando comunque la possibilità ai comuni di stipulare accordi con soggetti privati per il trattamento di tali specifici materiali, come previsto dalla vigente normativa. Pertanto l'attività di Armando Muccio non cessa né subisce interferenze a causa dell'espletamento del bando di gara oggetto del presente decreto;

- sussistono, quindi, le condizioni per la conferma del decreto commissariale n. 276/CD del 26.11.2004, anche in considerazione dell'urgenza sottesa alla realizzazione ed avvio a regime del nuovo sistema impiantistico a servizio del bacino LE/3, che appare imprescindibile per il superamento dell'emergenza ambientale;

per tutto quanto precede,

## DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- il decreto commissariale n. 276/CD del 26.11.2004 è confermato;

- il presente decreto è notificato alle parti interessate, nonché è trasmesso ai Comuni sede di impianto, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino LE3, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, al Prefetto di Lecce, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio;

- il presente decreto è suscettibile di impugnazione entro 60 giorni dalla piena conoscenza con ricorso dinanzi al TAR del Lazio - Sede di Roma, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla piena conoscenza, con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica;

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Commissario delegato  
Nicola Vendola

---